

Assegno per il nucleo familiare – Nuovo servizio

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una **prestazione economica** erogata dall'INPS ai **nuclei familiari** di alcune categorie di **lavoratori**, dei titolari delle **pensioni** e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.

Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.

La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Gli importi sono pubblicati annualmente dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente ([circolare INPS 11 maggio 2018, n. 68](#)).

La domanda deve essere presentata (fino al 31 marzo, direttamente al datore di lavoro) per ogni anno a cui si ha diritto; qualsiasi **variazione** intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata dal lavoratore interessato entro 30 giorni. In assenza di mutamenti nel nucleo familiare, la domanda va ripresentata annualmente dal 1° luglio. La domanda di variazione va inoltrata anche in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro.

La domanda ANF ordinaria, tradizionalmente presentata al datore di lavoro, in alcuni casi particolari di composizione del nucleo familiare (ad es. per genitori separati/divorziati, familiari residenti all'estero, disabili etc...) deve essere preceduta dalla **domanda di autorizzazione ANF**.

A decorrere **dal 1° aprile 2019, la domanda** di Assegno per il Nucleo Familiare e la domanda di autorizzazione ANF dei dipendenti privati di aziende non agricole **deve essere presentata direttamente all'INPS esclusivamente in modalità telematica**.

Pertanto, a decorrere da tale data, i lavoratori interessati non devono più presentare le domande ai propri datori di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma vengono, comunque, gestite dai datori di lavoro.

A seguito della presentazione in modalità telematica all'INPS, gli importi calcolati dall'Istituto sono messi a disposizione del datore di lavoro e degli intermediari, che possono prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019 all'interno del Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio, nel caso di madre separata senza posizione tutelata che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'INPS, il datore di lavoro deve calcolare ed erogare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento, provvedendo al relativo conguaglio con il flusso UniEmens.

CAF Interregionale per venire incontro alle esigenze delle aziende e dei loro dipendenti ha attivato il servizio di compilazione ed invio telematico all'Inps del modulo di richiesta.

Il compenso richiesto per ogni domanda e/o autorizzazione è di euro 20,00 IVA inclusa.

In allegato trovate il modulo di richiesta di attivazione del servizio, l'elenco della documentazione necessaria e una guida sintetica all'ANF.